



**COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**  
PROVINCIA DI PORDENONE

ORIGINALE /COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N<sup>o</sup> 8

8

/Reg. Delib.

**OGGETTO: DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELLE DICHIARAZIONI E ISTITUZIONE DEL REGISTRO.**

L'anno DUEMILATREDICI , il giorno DIECI (10) del mese di GENNAIO alle ore 16.45 nella residenza Comunale si è riunita la Giunta.

Con riferimento al presente atto, risultano:

		Presenti	Assenti
1. on. DI BISCEGLIE Antonio	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CENTIS Tiziano	Assessore - Vicesindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. BRUSCIA Andrea	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. CANDIDO Carlo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MARONESE Piero	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. PICCOLO Luciano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. SCLIPPA Pier Giorgio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. on. DI BISCEGLIE Antonio - Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari. Approvazione del disciplinare per la tenuta delle dichiarazioni e istituzione del registro.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica:

### PROPOSTA

“

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento in data 28/07/2012 con delibera nr.37 ha approvato una mozione per l'istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni di volontà anticipata sui trattamenti sanitari, dando mandato alla Giunta e al Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, tenendo conto delle seguenti direttive:

1) I funzionari comunali competenti raccolgono la sottoscrizione di dichiarazioni relative alle disposizioni anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel Comune di San Vito al Tagliamento;

2) qualora la dichiarazione contenga l'indicazione di uno o più incaricati, quale/i delegato/i a manifestare ai medici curanti l'esistenza di tali dichiarazioni, l'incaricato/i appone la propria firma per conoscenza e accettazione;

3) ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio comunale: le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale e sulla scorta di criteri che siano idonei ad assicurarne l'ordinata raccolta, conservazione e facile reperibilità;

4) predisporre un fac-simile di dichiarazione attraverso la quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;

5) adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo nr. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

6) disciplinare ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione;

**PRECISATO** che la dichiarazione anticipata di volontà dei trattamenti di natura medica è l'atto scritto con il quale il dichiarante indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposto nel caso in cui non sia più in grado di esprimersi consapevolmente;

**ATTESO** che la possibilità di formulare delle dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari, in assenza di una specifica legge dello Stato, si evince da fondamenti giuridici contenuti nei seguenti atti:

✓ Costituzione italiana. In essa sono contenute diverse disposizioni che fanno considerare il diritto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti medici un diritto costituzionalmente riconosciuto;

Art. 2, ove la disposizione "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", sancisce il principio della centralità e dell'autonomia della persona umana, ed implica quindi il rispetto e la tutela della sua volontà e delle sue aspirazioni;

Art. 13, ove le disposizioni:

- "La libertà personale è inviolabile".

- "Non è ammessa nessuna forma di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

stanno a significare che nessuno può essere soggetto ad atti che risultino invasivi della propria sfera fisica e psicofisica a meno che questi non siano espressamente previsti dalla legge;

Art. 32, ove le disposizioni:

-"La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo";

-"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

stanno a significare la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

✓ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti e l'integrità della persona (titolo I, dignità, art. 3: diritto all'integrità della persona);

✓ La Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L. n. 145/2001. Tale atto di derivazione internazionale, all'art. 9 prevede che debbano essere presi in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

✓ Il Codice di deontologia medica, che si applica a tutti gli appartenenti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, che stabilisce:

all'art. 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato;

all'art. 35 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona;

all'art. 38 che il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

✓ Le raccomandazioni del Comitato nazionale per la bioetica contenute nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento, elaborato in data 18 dicembre 2003;

✓ La giurisprudenza formatasi in materia (Cassazione Civile sentenza n. 21748 del 2007), la quale riconosce che è possibile formare un Testamento Biologico predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

**CONSIDERATO** che i fondamenti giuridici su richiamati, già indicati nella mozione approvata del Consiglio Comunale, rendono possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento;

**PRECISATO** che il Comune in base all'art. 3, comma 2 del T.U.E.L e all'art 8 della L.R. nr. 1 del 2006 è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne cura lo sviluppo; e che in base all'art. 5 del proprio Statuto indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità e il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia, età e capacità e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione;

**RITENUTO** in conformità a i tali principi di promuovere la piena dignità e rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita, di istituire il registro delle Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari, con la finalità di consentire a tutti i cittadini manifestazioni di volontà, circa le scelte di fine vita quando se ne ravvisi la necessità. Il registro ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

**RISCONTRATA** la possibilità per il Comune di istituire registri diversi rispetto a quelli propri della anagrafe, desunta dalla Sentenza del Tar Toscana 11/06/2001 n. 2041, secondo la quale l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla istituzione del registro per la tenuta delle Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari in forma cartacea;

**DATO ATTO** che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

**SENTITO** il Segretario Generale;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000;

CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO

## DELIBERA

- 1) di istituire un registro cartaceo delle "Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari", per la raccolta e conservazione delle dichiarazioni stesse;
- 2) di stabilire che il registro istituito al punto precedente sia funzionante e operativo dopo che la presente deliberazione sia divenuta esecutiva;
- 3) di approvare il disciplinare per la tenuta del registro delle "Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (allegato A);
- 4) di individuare nell'Area Amministrativa/Demografica, il servizio preposto alla predisposizione della modulistica nonché alla conservazione delle dichiarazioni medesime e alla tenuta e gestione del registro delle Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari.

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

REGOLARITA' TECNICA  
IL RESPONSABILE  
del Servizio



REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE  
del Servizio Finanziario

**DELIBERAZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

**DELIBERA**

Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **Dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari. Approvazione del disciplinare per la tenuta delle dichiarazioni e istituzione del registro.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
on. DI BISCEGLIE Antonio

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Loris GRANDO

\_\_\_\_\_

PRENOTAZIONE DI SPESA N..... in conto competenza/ residui – Anno .....

Atto N. .... 558 / 13

L'Addetto

\_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(L.R. 11/12/2003 n.21 art.1, commi 15 e 16)

- ◆ Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it il giorno 14 MAG. 2013 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari.

San Vito al Tagliamento, 14 MAG. 2013

L'Incaricato della Pubblicazione

Rosellina CASTELLARIN

\_\_\_\_\_

- ◆ Ai sensi dell'art.1, comma 15 e 20 bis, della L.R. 11/12/2003 n.21 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it :

dal 14 MAG. 2013 al 29 MAG. 2013

San Vito al Tagliamento, 30 MAG. 2013

L'Incaricato della Pubblicazione

Rosellina CASTELLARIN

\_\_\_\_\_

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**  
(L.R. 11/12/2003 n.21 art.1, comma 19 e succ. modificazioni ed integrazioni)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.21 e succ. modificazioni ed integrazioni.

San Vito al Tagliamento, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott. Loris GRANDO

\_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

(L.R. 11/12/2003 n.21 art.1, comma 19 e succ. modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 30 MAG. 2013, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.21 e ss.mm.ii.

San Vito al Tagliamento, 30 MAG. 2013



Il Segretario Generale  
dott. Loris GRANDO

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale.

San Vito al Tagliamento, \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_